

Fallimenti. Se l'operazione è solo fittizia il giudice italiano può sempre dichiarare l'insolvenza

Trasferimenti all'estero senza abusi

Ferruccio Bogetti
Gianni Rota

■ Nella **procedura fallimentari** compete al giudice dello Stato in cui viene costituita una società stabilire quale è la sua sede effettiva. Se poi una società già costituita in Italia fittiziamente trasferisce la propria sede legale all'estero, il giudice italiano può sempre dichiararne il fallimento. Va pertanto revocato il fallimento dichiarato in Italia se nella sede legale presso lo stato estero sussiste l'effettivo svolgimento dell'attività anche nel caso in cui il trasferimento all'estero è avvenuto nell'anno antecedente. Così la sentenza della Cassazione, a Sezioni unite, n. 3059 depositata ieri.

Una srl in stato di insolvenza trasferisce la sede legale in uno stato estero e poco dopo un Tribunale italiano la fa fallire. La società contesta la sentenza di fallimento ante la Corte d'appello. Pregiudizialmente è competente il giudice italiano solo se il trasferimento della sede all'estero avviene dopo la proposizione del ricorso per il fallimento. Nel merito tre profili.

Intanto, non è stata svolta alcuna indagine nei suoi confronti per accertare l'effettivo svolgimento dell'attività e/o l'effettivo stabilimento del centro di interessi nello stato estero. Poi essa era già pesantemente indebitata con l'Erario prima del trasferimento. Infine il socio unico nonché legale rappresentante risiede stabilmente già da tempo nello Stato estero ed il Tribunale non ha mai incontrato difficoltà per le notifiche eseguite dall'Italia nella fase pre-fallimentare.

La curatela resiste ed evidenzia la fittizietà del trasferimento all'estero non avendo provato la società né lo svolgimento di attività d'impresa e neppure l'avvenuta iscrizione presso i pubblici registri delle imprese dei due stati. Ma la Corte d'appello dà ragione alla società e revoca il fallimento. La curatela ricorre in Cassazione, ma invano. Ecco perché. Per la competenza: a) il giudice dello Stato dove è stata costituita la società stabilisce quale è la sua sede effettiva; b) il giudice italiano è sempre competente a ricevere l'istanza di fallimento se la società costituita in Italia trasferisca solo formalmente all'estero la sede legale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

